



Schweizerische Bundeskanzlei / Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen
(KAV)

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

(ordinanza sulla caccia, OCP)

Modifica del 1° novembre 2023

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 29 febbraio 1988¹ sulla caccia è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e b, nonché cpv. 4

¹ Previo consenso dell'UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione delle popolazioni di specie animali protette secondo l'articolo 12 capoverso 4 della legge sulla caccia se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:

- a. *Abrogata*
- b. *Abrogata*

⁴ *Abrogato*

Art. 4^{bis}

Abrogato

Art. 4a Regolazione dello stambecco

¹ Tramite decisione e previo consenso dell'UFAM, i Cantoni possono regolare le colonie di stambecchi secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettera a della legge sulla caccia.

¹ RS 922.01

² Nella loro domanda all'UFAM, per ogni colonia di stambecchi indicano:

- a. l'evoluzione della popolazione negli ultimi tre anni, fornendo il numero di:
 1. nuovi nati,
 2. giovani animali di entrambi i sessi di uno e due anni di età,
 3. femmine di tre anni di età e più,
 4. maschi di tre-cinque anni di età,
 5. maschi di sei-dieci anni di età,
 6. maschi di undici anni di età e più;
- b. una motivazione sulla necessità di regolazione per:
 1. prevenire danni allo spazio vitale, indicando l'impatto della popolazione di stambecchi sul bosco, se la regolazione è volta a prevenire danni al bosco di montagna, oppure
 2. mantenere sana la popolazione di selvaggina
- c. il tipo di misure previste;
- d. la popolazione finale auspicata.

³ Per la regolazione di una colonia valgono le condizioni seguenti:

- a. deve essere mantenuta a lungo termine la struttura naturale di sesso ed età;
- b. almeno il 50 per cento degli animali abbattuti deve essere di sesso femminile.

⁴ I Cantoni coordinano i rilevamenti annuali delle popolazioni e le autorizzazioni per gli interventi in colonie che si estendono su più Cantoni.

⁵ L'UFAM rilascia l'autorizzazione al Cantone per un massimo di quattro anni per colonia.

Art. 4b Regolazione del lupo secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettera b della legge sulla caccia

¹ Tramite decisione e previa autorizzazione dell'UFAM i Cantoni possono regolare i lupi in branchi secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettera b della legge sulla caccia.

² Nella loro domanda all'UFAM indicano:

- a. l'evoluzione della popolazione di lupi in relazione:
 1. al numero di branchi e di coppie di lupi stanziali, al loro areale di attività negli ultimi 12 mesi, nonché alla loro appartenenza alle regioni di cui all'allegato 3,
 2. alla composizione attuale del branco, fornendo il numero di giovani animali nati nell'anno precedente e, se già noto, nell'anno in corso,
 3. agli abbattimenti di lupi ordinati ufficialmente e ai lupi inselvatichiti per branco durante gli ultimi 12 mesi.
- b. una motivazione sulla necessità di regolazione dei singoli branchi per:

1. prevenire danni ad animali da reddito in aziende agricole che hanno attuato le misure ragionevoli di protezione del bestiame conformemente alla consulenza cantonale,
 2. prevenire danni alle persone, oppure
 3. prevenire una riduzione eccessiva della popolazione regionale di artiodattili selvatici; la regolazione non è ammessa se la popolazione di artiodattili impediscono la rinnovazione naturale del bosco in misura tale da rendere necessari piani di prevenzione dei danni da selvaggina causati da artiodattili selvatici secondo l'articolo 31 dell'ordinanza del 30 novembre 1992¹ sulle foreste.
- c. al risultato del coordinamento intercantonale all'interno della regione determinante secondo l'allegato 3.

³ Per la regolazione di branchi di lupi, in funzione della popolazione di lupi nelle regioni secondo l'allegato 3 si applicano le seguenti condizioni:

- a. in presenza di un branco: è possibile abbattere fino alla metà dei giovani animali del branco nati nell'anno della regolazione;
- b. in presenza di più branchi: è possibile abbattere in ogni branco fino a due terzi dei giovani animali nati nell'anno della regolazione;
- c. in caso di superamento del valore soglia nel branco secondo l'allegato 3: è possibile abbattere tutti i lupi di un branco, purché così facendo non si scenda al di sotto del valore soglia della regione.

⁴ Nel quadro della regolazione di cui al capoverso 3 lettere a e b può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore che risulta essere particolarmente dannoso.

⁵ I lupi che nell'areale di attività del branco in questione sono inselvaticiti o sono stati abbattuti secondo gli articoli 4c e 9^{ter} durante i 12 mesi precedenti il rilascio dell'autorizzazione di regolazione devono essere computati al numero di lupi che possono essere regolati.

⁶ L'autorizzazione deve essere limitata all'areale di attività del branco in questione. I lupi di un branco devono essere abbattuti al di fuori di una comunità e, per quanto possibile, in prossimità di greggi e mandrie di animali da reddito, di insediamenti, di edifici abitati tutto l'anno o di impianti a forte utilizzo antropico. Ciò non si applica all'abbattimento dei lupi di un branco di cui al capoverso 3 lettera c.

⁷ I Cantoni coordinano i rilevamenti annuali delle popolazioni e l'autorizzazione di regolazione all'interno delle regioni secondo l'allegato 3.

⁸ L'UFAM rilascia la sua autorizzazione al Cantone per la durata di un anno; tiene conto a tale scopo della distribuzione dei branchi sui Cantoni di una regione secondo l'allegato 3. I branchi con un areale di attività che si estende su più regioni di cui all'allegato 3 vengono computati in modo proporzionale.

Art. 4c Regolazione del lupo secondo l'articolo 12 capoverso 4^{bis} della legge sulla caccia

¹ Sono considerati danni ad animali da reddito secondo l'articolo 12 capoverso 4^{bis} della legge sulla caccia quelli causati da lupi di un branco che, nel loro areale di attività e nell'attuale periodo di estivazione, hanno ucciso almeno otto animali da reddito oppure ucciso o ferito gravemente almeno un animale delle specie bovina o equina, a condizione che siano state preventivamente adottate misure ragionevoli per la protezione del bestiame.

² Possono essere abbattuti fino a due terzi dei giovani animali nati nell'anno della regolazione.

³ I lupi devono essere abbattuti in prossimità del gregge o della mandria di animali da reddito da cui proviene il bestiame predato.

⁴ Nella loro domanda, i Cantoni forniscono all'UFAM le informazioni di cui all'articolo 4 capoverso 2.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 30 aprile 1990² sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi è abrogata.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2023 e ha effetto sino al 31 gennaio 2025.

1° novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:


Il presidente della Confederazione: Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

² RU 1990 1678; RU 1996 2243

*Allegato 3
(art. 4b cpv. 3)*

Le cinque regioni di presenza del lupo



Denominazione della regione	Numero	Cantoni	Superficie	Valore soglia per branchi di lupi
«Giura»	I	VD AG NE FR BE SO JU BL BS GE	7641 km ²	2
«Svizzera nordorientale»	II	SG ZH SH AR AI	4739 km ²	2

	TG		
«Svizzera centrale»	III	6226 km ²	2
	LU		
	BE		
	SZ		
	UR		
	GL		
	OW		
	SG		
	NW		
	ZG		
«Alpi nordoccidentali»	IV	11 380 km ²	3
	VS		
	BE		
	FR		
	VD		
«Svizzera sudorientale»	V	10 038 km ²	3
	GR		
	TI		
	SG		